

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (900)	190	MICHELI PIETRO ed altri: Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per le retribuzioni dei professionisti e le provvigioni degli agenti di commercio (146);	
PRESIDENTE	190, 192, 193, 194	DI NARDO: Estensione dei benefici di cui all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai crediti per retribuzioni dei professionisti ed altri prestatori di opera intellettuale (252)	198
CASTELLI	191, 192	PRESIDENTE	198, 199, 201, 202
COCCIA	191, 192, 194	CERVONE	198
MUSOTTO	190, 192	MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i>	198, 199, 201, 202
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	190, 191, 192, 193	MUSOTTO	198
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	199, 201, 202
Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1361)	194	STEFANELLI	199
PRESIDENTE	194, 195, 196, 197, 198	Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
ACCREMAN	195, 196	Senatori ARENA ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1055)	203
CERVONE, <i>Relatore</i>	194, 196, 197	PRESIDENTE	203, 204
MICHELI PIETRO	198	MICHELI PIETRO	203
MUSOTTO	198	PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	203
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	194, 196, 197	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	204

La seduta comincia alle 10,30.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 22 febbraio scorso la Commissione aveva iniziato la discussione sulle linee generali del provvedimento. In quell'occasione, erano stati chiesti al rappresentante del Governo, il quale si era riservato di rispondere nella successiva riunione, taluni chiarimenti circa l'apparente diversità di trattamento riservata ai comuni interessati al provvedimento, nonché, sul piano più generale, in ordine al criterio di riparto delle somme stanziare dal provvedimento stesso.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo premettere che buona parte di quello che ora dirò si può già trovare esposto nella nota illustrativa del testo del disegno di legge. In sostanza, va rilevato che l'erogazione dei contributi dello Stato ai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari fu disciplinata con legge 24 aprile 1941, n. 392, in base alla quale fu anche disposto che le successive rivalutazioni dei contributi stessi, necessarie al fine di adeguarli alle accresciute esigenze, fossero attuate con decreto interministeriale. Questo principio vale per la stragrande maggioranza degli uffici giudiziari.

Debbo aggiungere che la legge menzionata prevedeva che la rivalutazione della misura dei contributi avvenisse ogni tre anni; invece, a causa delle difficoltà che si sono incontrate per realizzare il concerto tra il dicastero della giustizia e gli altri interessati a tale adempi-

mento, la rivalutazione in parola è avvenuta, per la prima volta, dopo nove anni. L'ultimo aggiornamento della misura dei contributi è stato disposto con decreto interministeriale in data 15 gennaio 1972.

Tali rivalutazioni hanno ovviamente riguardato soltanto gli uffici giudiziari cui faceva riferimento la legge n. 392 del 1941; ne sono rimasti esclusi, quindi, gli uffici giudiziari costruiti posteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge — trattasi per l'appunto degli uffici ubicati nelle sedi indicate nel titolo del presente provvedimento — per i quali non è stato possibile, in carenza di esplicite disposizioni legislative, procedere all'aggiornamento della misura dei contributi sulla base di decreto interministeriale. Si è dovuto, pertanto, ricorrere allo strumento legislativo.

PRESIDENTE. Non è chiaro, tuttavia, se la distinzione tra le due categorie di uffici giudiziari cui ella, onorevole sottosegretario, ha testé fatto riferimento, rifletta soltanto una contrapposizione di ordine temporale, relativa all'epoca di costruzione, oppure sia in qualche modo connessa al fatto che gli edifici in cui hanno sede gli uffici di cui al presente provvedimento sono demaniali, mentre quelli che ospitano gli altri uffici giudiziari sono stati costruiti dai comuni con il contributo dello Stato.

Ci può spiegare perché il provvedimento si riferisce solo a questi uffici giudiziari e non ad altri?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di edifici che non erano compresi nella legge del 1941; mentre per gli altri uffici gli aggiornamenti avvengono, come ho detto, con decreto interministeriale, per questi è necessaria una legge.

Le cifre stabilite nel provvedimento corrispondono alla media annua degli ultimi tre anni relativa alle spese sostenute dai comuni per provvedere a questo determinato servizio. Si tratta, inoltre, di cifre stabilite da una apposita commissione di cui facevano parte rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro. Per questo motivo non occorre aumentare le somme stanziare, che corrispondono a quanto effettivamente speso dai comuni; questo spiega, inoltre, la differenza delle somme per i vari comuni.

MUSOTTO. Prendo atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che mi sembrano del tutto soddisfacenti.

CASTELLI. Vorrei un'ulteriore delucidazione: nella precedente seduta si è rilevato che appare incomprensibile che per questi quattordici comuni venga fissato un contributo che non copre tutti gli oneri gravanti sui comuni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di un principio di carattere generale. È stato presentato un altro progetto di legge, in virtù del quale tutti gli oneri per il mantenimento degli uffici giudiziari dovrebbero fare carico allo Stato, e questo principio, secondo il mio parere, potrebbe essere accettato.

CASTELLI. Resta sempre la disparità se teniamo conto del principio contenuto nell'articolo 2, per cui solo in relazione ad alcuni edifici di tre fra i comuni compresi all'articolo 1 si prevede il rimborso completo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non vi è disparità. Per questi tre uffici i comuni devono ancora inviare i dati.

CASTELLI. Ed allora perché il disegno di legge stabilisce il principio del pagamento integrale solo per questi comuni?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si vuole evitare di rinviare la soluzione del problema ad un'altra legge, da adottare solo dopo che siano pervenuti i dati relativi ai comuni di cui all'articolo 2. Pertanto si è dovuto inserire una disposizione in base alla quale, una volta pervenuti i dati, l'amministrazione statale sarà in grado di coprire le spese. Alla domanda perché in questo caso le spese vengano coperte totalmente anziché parzialmente, rispondo che ciò è molto relativo, in quanto può darsi che i comuni di cui all'articolo 1 abbiano la totale copertura delle spese, poiché queste non sono uguali da un anno ad un altro, ma subiscono delle lievi oscillazioni. Prevedere l'integrale copertura delle spese non significa introdurre il principio dell'integralità del rimborso.

CASTELLI. L'articolo 2 stabilisce il principio dell'integralità del rimborso, mentre è stato sostenuto che analogo criterio non è accolto dall'articolo 1. Pertanto vi è una disparità di trattamento non fra diversi comuni, ma, ad esempio, per quelli di Bari e di Forlì, in relazione ad edifici diversi: per alcuni vi

è il rimborso totale, per altri no. Il comune di Bari avrà un rimborso integrale per la corte di appello, ma non per la pretura.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In base all'articolo 2 prima si dovrà stabilire l'importo del contributo integrativo con l'osservanza delle procedure previste per gli altri contributi: cioè un'apposita commissione determinerà quale sarà la media delle spese dell'ultimo triennio; e poi con un decreto interministeriale si provvederà all'applicazione dell'aumento per un importo pari alla media dei dati di spesa comunicati all'apposita commissione. Non vedo alcuna differenza fra questa disposizione e quella contenuta nell'articolo 1; in ogni caso non mi sembra una questione talmente rilevante da doverci discutere sopra.

CASTELLI. La disparità è evidente.

COCCIA. Anche considerando la tabella.

CASTELLI. A mio parere bisognerebbe approvare un emendamento che abolisca le parole « di pari importo », accettando il criterio della proporzionalità; « pari importo » non significa evidentemente proporzionalità.

Voglio ricordare che la Commissione nella precedente seduta, dopo aver ascoltato il relatore ed il rappresentante del Governo, esitò ad approvare il disegno di legge proprio per la differenza di trattamento prevista nell'articolo 2 per tre comuni in relazione ad alcuni edifici, rispetto al trattamento previsto all'articolo 1 per questi stessi comuni, assieme ad altri undici, in relazione ad altri edifici.

Se l'obiettivo cui mira il Governo nel proporre la disposizione contenuta nell'articolo 2 è quello di evitare, predisponendo una sorta di « norma in bianco », la necessità di un successivo ricorso ad un nuovo intervento legislativo, mi sembra che la normativa dovrebbe essere ispirata ai medesimi criteri cui fa riferimento l'articolo 1. Tale risultato potrebbe essere raggiunto, a mio avviso, sopprimendo nel testo dell'articolo 2 le parole: « di pari importo ». In questo modo, si lascerebbe al Governo la facoltà di dar corso ad una trattativa con le amministrazioni comunali secondo i criteri precedentemente indicati.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il « pari importo », a mio parere, è quello che si determina dopo aver preso conoscenza dell'entità delle spese dei comuni e aver sottoposto i relativi dati

al vaglio della commissione di cui ho dianzi parlato. Si tratta, quindi, di seguire anche in questo caso il criterio generale.

CASTELLI. L'espressione « di pari importo » sta a significare che il contributo verrà aumentato in misura pari al canone di locazione fissato dagli uffici tecnici. Questo vale anche per gli altri undici comuni ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La questione sta in questi termini. Per quanto riguarda i quattordici comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, abbiamo provveduto a farci trasmettere i dati relativi alla pigione ed alle spese diverse attinenti agli uffici giudiziari. Sulla base di tali dati, abbiamo ricavato — come ho già detto — il dato medio relativo agli ultimi tre anni...

COCCIA. Chiedo scusa. Il provvedimento che stiamo esaminando riguarda la rideterminazione dei contributi statali, in relazione alle spese che determinati comuni debbono sostenere per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari. Tali spese, evidentemente, non riguardano soltanto il canone di affitto. Ora, nella disposizione di cui all'articolo 2, l'espressione « di pari importo » si riferisce soltanto alla pigione. Sarebbe utile, al fine di chiarire le perplessità che sono sorte, sapere se nella determinazione dei contributi concessi ai comuni per far fronte alle spese relative agli uffici giudiziari, l'importo della pigione sia computato nella sua precisa e specifica entità: se, in altri termini, il rimborso della spesa relativa alla pigione viene effettuato sulla base di un importo uguale a quello stabilito dagli uffici finanziari.

MUSOTTO. Il criterio che si segue è quello di rimborsare la pigione nella sua interezza, e le spese diverse per un importo medio.

COCCIA. In tal caso, sarebbe giustificata la locuzione « di pari importo », contenuta nell'articolo 2 del provvedimento, in quanto si tratterebbe per l'appunto di elevare l'entità dei contributi a favore dei comuni interessati, nella stessa misura dell'importo della pigione che sarà determinato dagli uffici finanziari.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il contributo corri-

sposto ai comuni è comprensivo dell'importo della pigione.

COCCIA. Il problema, però, è quello di sapere se la parte del contributo che riguarda il rimborso della pigione è determinata in misura esattamente uguale all'importo della pigione medesima. In tal caso le perplessità che sono sorte in merito all'articolo 2 potrebbero ritenersi superate.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le cose stanno esattamente in questo modo. Infatti, in generale, gli elementi che sono alla base della determinazione del contributo sono costituiti da un dato fisso, ossia la pigione, e da uno variabile, relativo alle spese diverse. Sommando questi due dati, si ottiene l'importo globale, che serve di base per la determinazione del contributo. Ora, per quanto riguarda i tre edifici di cui si parla nell'articolo 2, il canone di affitto non è ancora stato determinato dagli uffici competenti. Si è ritenuto allora di introdurre una norma che preveda il rimborso ai comuni dell'onere relativo non appena ne verrà determinato l'importo. In altre parole, una volta stabilito l'importo della pigione, il comune avrà il diritto ad un contributo pari alla somma della spesa sostenuta per il canone di affitto (per l'intera entità) e di quella relativa agli altri servizi (in una misura media). Ecco perché è opportuno mantenere la dizione contenuta nell'articolo 2 del provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei svolgere alcune considerazioni, che tra l'altro valgono a sostenere le conclusioni alle quali è pervenuto il dibattito. In effetti, la norma di cui all'articolo 1 del disegno di legge si riferisce alle sedi giudiziarie ubicate nelle località elencate nell'articolo stesso; la norma di cui all'articolo 2, per contro, fa riferimento soltanto ad alcuni edifici, tra cui, ad esempio, quello che ospita la pretura unificata di Roma, che appartiene al demanio e che è stato costruito abbastanza recentemente, tanto che ancora non è stato fissato il relativo canone di affitto che il comune deve corrispondere allo Stato: infatti la legge del 1941 disponeva che i comuni dovessero corrispondere allo Stato il canone di affitto per l'uso degli edifici demaniali in cui erano installati gli uffici giudiziari.

Quindi il concetto è questo: lo Stato rimborsa, per un pari importo, il canone di affitto pagato dal comune per gli edifici giudiziari. Con questo chiarimento mi pare che la questione sia superata.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1973

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore onorevole Lospinoso Severini ed il rappresentante del Governo rinunciano a replicare. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 i contributi corrisposti dallo Stato ai comuni sottoindicati, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono fissati come segue:

1)	Comune di Bari . . .	L.	70.000.000
2)	» » Cassino . . .	»	10.500.000
3)	» » Catania . . .	»	115.000.000
4)	» » Forlì . . .	»	12.000.000
5)	» » Frosinone . . .	»	20.000.000
6)	» » Latina . . .	»	40.000.000
7)	» » Melfi . . .	»	15.000.000
8)	» » Milano . . .	»	700.000.000
9)	» » Nuoro . . .	»	18.000.000
10)	» » Palermo . . .	»	250.000.000
11)	» » Pavia . . .	»	16.000.000
12)	» » Pisa . . .	»	45.000.000
13)	» » Rieti . . .	»	12.000.000
14)	» » Roma . . .	»	150.000.000

(È approvato).

ART. 2.

Allorché sarà stabilita la pigione dovuta allo Stato per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della corte d'appello di Bari, del tribunale di Forlì e della pretura unificata di Roma, il contributo stabilito nel precedente articolo 1 in favore degli stessi comuni sarà corrispondentemente aumentato di pari importo con decreto interministeriale da emanarsi dal ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri del tesoro e dell'interno.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Al maggior onere di lire 1.255.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973, si provvede rispet-

tivamente a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971 ed a carico del corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione bilancio nella seduta del 30 gennaio scorso ha espresso parere favorevole, subordinatamente all'introduzione del seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere di lire 1.255.900.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1973 ».

Faccio mio questo emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'introduzione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento da me presentato all'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così modificato.

(È approvato).

L'articolo 3 resta pertanto così formulato:

ART. 3.

All'onere di lire 1.255.900.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

COCCIA. Il gruppo comunista dichiara che voterà a favore di questo progetto di legge, ma coglie l'occasione per rilevare come sia indispensabile porre a carico dello Stato, proprio in considerazione della natura dell'attività giudiziaria, tutte le spese relative al servizio della giustizia, che non possono più gravare sugli enti locali.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

Come i colleghi ricordano, nella scorsa seduta del 22 febbraio avevamo iniziato la discussione sulle linee generali. L'onorevole Cervone, relatore, e gli onorevoli Castelli e Accreman avevano preannunciato emendamenti all'articolo 2 relativi ai cespiti venuti meno per i consumi a causa dell'entrata in vigore della riforma tributaria. Il Governo doveva darci dei chiarimenti in merito.

Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, ricordo ai colleghi che l'emendamento preannunciato dal relatore tendeva a sostituire le parole « la sovrainposta fondiaria e con l'imposta di consumo » con le parole « i cespiti delegabili previsti dalla legge »; mentre l'onorevole Accreman aveva prospettato la necessità di sostituire l'intero primo comma con il seguente: « Lo Stato garantisce per i comuni la parte di mutuo, eccedente i contributi statali, necessaria per la costruzione delle opere ».

L'onorevole Castelli, a sua volta, aveva proposto di sostituire, al primo comma dell'articolo 2, le parole: « con la sovrainposta fondiaria e con l'imposta di consumo » con le seguenti: « con delegazioni sulle somme dovute dallo Stato a norma del primo comma, lettera a) del n. 1, e del sesto comma, lettera b) del n. 1, dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321 ».

A quest'ultima formulazione aveva aderito anche il relatore Cervone.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo riconosce la validità delle osservazioni fatte circa le imposte di consumo e la sovrainposta fondiaria. In tal senso è favorevole all'emendamento preannunciato dal relatore all'articolo 2 tendente a sostituire le parole « sovrainposta fondiaria e imposta di consumo » con le parole « con i cespiti delegabili previsti dalla legge ».

Tale formula sembra la più adatta a comprendere tutte le situazioni che il legislatore intende prendere a base per quanto riguarda la concessione dello stanziamento in questione. Pertanto il Governo è dell'avviso che le altre formulazioni preannunciate non siano accettabili.

CERVONE, *Relatore*. Si era affermato che la dizione « con i cespiti delegabili previsti dalla legge » appariva troppo ampia, in quanto oltre alla sovrainposta fondiaria e all'imposta di consumo veniva ad includere l'ICAP e l'eventuale imposta di famiglia. Ho proposto l'emendamento avendo avuto esperienza di amministratore comunale in passato e sapendo che quest'ultima imposta, a differenza delle prime due, non è mai stata delegabile, così come l'ICAP, che è un'imposta indiretta che viene versata ai comuni. Tuttavia ci si era orientati in favore della proposta di emendamento Castelli-Cervone che si riferiva in modo esplicito alle più recenti norme sulla sovrainposta fondiaria e sull'imposta di consumo. Siccome non si tratta di un problema fondamentale, tanto che il sottosegretario ha accettato la prima dizione, sarei del parere di insistere su questa.

Il concetto contenuto nell'emendamento preannunciato dall'onorevole Accreman potrebbe essere anche giusto; ma toccheremmo il *sancta sanctorum* di tutta la filosofia che guida il rapporto fra gli enti locali e lo Stato. Questo principio si basa sulla « legge Tupini »

n. 589, in cui si prevedeva che il comune per le opere igieniche, stradali, ecc. doveva garantire gli enti mutuanti, la Cassa depositi e prestiti o le banche, con propri cespiti. Senonché alcuni comuni che avevano appena la possibilità di garantire il pareggio del bilancio, invece di usare i cespiti che potevano servire da garanzia per la vita normale, li impiegavano per fare opere igieniche ed altro. Allora si approvò una legge con cui si stabiliva che i comuni i quali dimostravano di non avere cespiti dovevano essere aiutati, per quanto riguardava la garanzia, dallo Stato. Questo criterio fu esteso in particolar modo ai comuni delle zone depresse e del Mezzogiorno. Con ciò viene rispettato il principio dell'autonomia locale che non ha solo un carattere giuridico, ma anche economico-finanziario; e pertanto sorge la necessità di salvaguardarlo anche perché i comuni hanno rilevato che l'IVA, la quale abolisce queste imposte, non si armonizza molto con il concetto di autonomia locale.

Ora, se noi accettassimo l'emendamento Accreman, andremmo contro questi canoni; con il risultato che lo Stato potrebbe dover sopportare pesanti oneri a favore di comuni poveri, ma aventi cespiti molto abbondanti, idonei a servire da garanzia.

Voglio anche rilevare che i comuni dell'Italia settentrionale, come per esempio quelli del Friuli-Venezia Giulia — dico questo senza offendere i meridionalisti — non vogliono essere completamente sostituiti dallo Stato, ma vogliono essere autonomi. Io ritengo, pertanto, che il principio contenuto nell'emendamento Accreman debba essere discusso in altre sedi più opportuna, altrimenti non risolveremo il problema e ritarderemo l'iter del provvedimento.

ACCREMAN. Qualsiasi emendamento turba un equilibrio preesistente, e così fa il nostro emendamento che stabilisce un principio che, almeno a parole, è accettato da tutte le parti. Infatti il principio che le spese della giustizia devono essere affrontate dallo Stato è stato sempre ribadito in sede di esame degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della giustizia. Sappiamo le definizioni che vengono date, e cioè che la giustizia assicura la pace sociale, compito che deve adempiere lo Stato e non i comuni, che non hanno nulla a che fare con questo.

E ciò è stato detto molte volte. Ora, l'emendamento da me preannunciato non si propone di giungere a tanto, ma soltanto di stabilire

una norma in base alla quale la garanzia sul finanziamento delle somme necessarie a coprire le spese inerenti alla funzione giudiziaria compete in ogni caso allo Stato. Infatti, se si accetta il principio prima ricordato, si deve convenire che non basta proclamarlo sul piano astratto, ma occorre compiere un primo passo in direzione di una sua graduale attuazione, che sollevi i comuni dal carico di oneri che non dovrebbero essere loro addossati.

PRESIDENTE. Vorrei soltanto osservare che, sul testo pervenuto dal Senato, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole senza osservazioni, in data 30 gennaio 1973. Ora appare evidente che l'introduzione di una modifica quale quella proposta dal relatore, che tende soltanto ad adeguare il testo legislativo alla situazione venutasi a creare a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria (con la conseguente soppressione delle due imposte menzionate nel primo comma dell'articolo 2), comporti la necessità di chiedere un nuovo parere alla V Commissione bilancio. Il discorso, però, non vale più per quanto concerne l'emendamento preannunciato dall'onorevole Accreman, che modifica radicalmente il sistema delineato nel provvedimento in discussione, facendo venir meno ogni rapporto tra il flusso dei cespiti delegabili e l'intervento a titolo di garanzia da parte dello Stato. La proposta avanzata dal collega Accreman è, infatti, quella di prescindere dall'esistenza o meno di cespiti delegabili da parte dei comuni, e stabilire invece il principio in base al quale lo Stato deve comunque garantire la parte di mutuo eccedente il contributo statale. Si tratta di un'impostazione molto lineare; ma non possiamo dimenticare che essa comporta — e di questo i colleghi comunisti sono i primi a rendersi conto — una radicale modifica del meccanismo previsto nel provvedimento in discussione, con un conseguente aggravio, se non di spesa, certamente di impegno a carico dello Stato. Pertanto, ove l'emendamento venisse effettivamente presentato, io sarei tenuto a richiedere su di esso il parere della V Commissione bilancio.

ACCREMAN. Il gruppo comunista ha formulato una precisa proposta, non tanto per affermare una propria posizione, quanto per rendere concretamente possibile una graduale attuazione di quei principi che sul piano verbale vengono unanimemente accettati, ma che non sono tradotti in pratica. Ciò significa che

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1973

non abbiamo intenzione di rinunciare a presentare il nostro emendamento.

CERVONE, *Relatore*. Vorrei precisare il mio pensiero a questo riguardo. Il principio sostenuto dal collega Accreman (che merita tutta la nostra attenzione) investe una problematica che va al di là dei limiti contingenti del provvedimento oggi in discussione. Insistere in questa sede su una proposta di modifica quale quella che si è stata preannunciata, potrebbe a mio avviso compromettere o ritardare l'attuazione del principio stesso.

ACCREMAN. Onorevole presidente, noi rinunciamo a presentare l'emendamento che avevamo preannunciato, al fine di non ostacolare l'approvazione di un provvedimento che risponde a gravi e indifferibili esigenze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CERVONE, *Relatore*. Desidero esprimere la mia soddisfazione ed il più vivo ringraziamento ai colleghi dell'opposizione per il senso di obiettività e di responsabilità di cui hanno dato prova. Vorrei però aggiungere — ripetendo un invito già rivolto al Governo — che sarebbe opportuno che l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia provvedesse ad un coordinamento delle disposizioni legislative che regolano i rapporti tra l'amministrazione della giustizia e gli enti locali. Nel breve volgere di due sedute, in effetti, la Commissione si è trovata a discutere diversi provvedimenti recanti norme in merito ai contributi spettanti ai comuni in relazione agli oneri concernenti gli uffici giudiziari. Sarebbe auspicabile che si procedesse alla redazione di un testo unico delle norme di cui alla legge n. 392 e successive modifiche, riguardanti tale materia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei esprimere, al di là delle formulazioni verbali, la gratitudine del Governo all'onorevole Accreman, la cui decisione — che non infirma minimamente la validità di un principio generale sul quale personalmente ritengo di concordare — ci consente di non ritardare l'approvazione di un provvedimento estremamente urgente, che certamente non pretende di risolvere tutti quegli inconvenienti che hanno fatto parlare di una crisi della giustizia, ma pone qualche elemento che vale ad alleviare il pre-

sente disagio. In questo spirito di comprensione e collaborazione desidero rinnovare il mio ringraziamento all'onorevole Accreman.

Quanto all'invito formulato dal relatore, il Governo dichiara di accoglierlo. Il tema formerà certamente oggetto di discussione globale nel momento in cui si intraprenderà l'esame del problema centrale, richiamato anche nel corso del presente dibattito, relativo all'opportunità o meno di continuare a porre — sia pure parzialmente — a carico degli enti locali le spese di giustizia. Come ho già accennato, la mia opinione è che tali oneri debbano essere assunti dallo Stato; aggiungo, anzi, che nutro qualche perplessità in merito alla legittimità costituzionale di un principio che pone spese di natura generale a carico dei comuni.

In verità, non ritengo che da parte degli uffici si condivida, al momento, questo parere. L'orientamento del Governo, però, supera quello degli uffici, e si esprime in senso favorevole ad un esame del problema generale (da compiersi a breve scadenza, nelle prossime settimane), al fine di addivenire ad una soluzione organica, nell'ambito della quale risulterà soddisfatta necessariamente anche la richiesta di armonizzazione e di coordinamento legislativo formulata dall'onorevole Cervone.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, ed all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375, è aumentato come segue:

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Milioni</i>
1972	500
1973	1.000
1974	2.000
1975	3.000
dal 1976 al 1990	4.000

Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:

1991	4.000
1992	3.500
1993	3.000
1994	2.000
1995	1.000

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1973

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I comuni che, ai fini di contrarre i mutui occorrenti per la costruzione delle opere, si trovino nell'impossibilità di garantire con la sovrainposta fondiaria e con l'imposta di consumo la parte del mutuo eccedente il contributo dello Stato, possono chiedere che la garanzia sia prestata dallo Stato medesimo.

Il ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'interno, è autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio della garanzia dello Stato prevista dal precedente comma.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del presente articolo, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Gli onorevoli Castelli e Cervone hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « con la sovrainposta fondiaria e con l'imposta di consumo », *con le altre:* « con delegazioni sulle somme dovute dallo Stato a norma del primo comma, lettera a) del n. 1, e del sesto comma, lettera b) del n. 1, dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321 ».

CERVONE, Relatore. Lo ritiriamo, onorevole presidente, per le ragioni già dette.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Cervone ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « la sovrainposta fondiaria e con l'imposta di consumo », *con le altre:* « i cespiti delegabili previsti dalla legge ».

CERVONE, Relatore. Ne raccomando l'approvazione.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Come ho già preannunziato, il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cervone, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, l'articolo 2 nel suo complesso che, dopo la modifica testé apporata, risulta del seguente tenore:

ART. 2.

I comuni che, ai fini di contrarre i mutui occorrenti per la costruzione delle opere, si trovino nell'impossibilità di garantire con i cespiti delegabili previsti dalla legge la parte del mutuo eccedente il contributo dello Stato, possono chiedere che la garanzia sia prestata dallo Stato medesimo.

Il ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'interno, è autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio della garanzia dello Stato prevista dal precedente comma.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del presente articolo, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della legge stessa nell'anno 1973 si provvederà con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1973

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

MICHELI PIETRO. Dichiaro che il gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge per le motivazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo.

ACCREMAN. Nell'esprimere il consenso del gruppo comunista ci associamo alla richiesta fatta dall'onorevole Cervone circa la predisposizione di disegni di legge organici.

MUSOTTO. Anche il gruppo socialista voterà a favore.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Micheli Pietro ed altri: Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per le retribuzioni dei professionisti e le provvigioni degli agenti di commercio (146); di Nardo: Estensione dei benefici di cui all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai crediti per retribuzioni dei professionisti ed altri prestatori di opera intellettuale (252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri: « Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per le retribuzioni dei professionisti e le provvigioni degli agenti di commercio »; e di Nardo: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai crediti per retribuzioni dei professionisti ed altri prestatori di opera intellettuale ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 22 febbraio scorso l'onorevole Pietro Micheli aveva svolto la relazione e si era iniziata la discussione sulle linee generali.

Poiché nessun altro chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Ho preso contatti con l'onorevole Stefanelli allo scopo di trovare insieme un accordo sul contenuto degli emendamenti da lui preannunciati nella

passata seduta; emendamenti che mi sono sembrati meritevoli di attenzione.

In sostanza la proposta, che faccio anche mia, è intesa ad estendere ai coltivatori diretti il privilegio contenuto nel provvedimento in discussione e, particolarmente, in relazione alla vendita dei prodotti del fondo, proprio perché essi rappresentano in sostanza la remunerazione effettiva del lavoro dei medesimi coltivatori diretti: tutto questo poiché si tratta di una categoria di lavoratori autonomi.

Ho suggerito e riconfermo ora l'opportunità di operare tale estensione per la categoria degli artigiani, in quanto anche per essi il prezzo di vendita dei prodotti ed i corrispettivi per i servizi rappresentano in buona sostanza la remunerazione del loro lavoro.

Queste proposte si concreteranno in emendamenti formulati assieme dall'onorevole Stefanelli e da me, e sottoscritti anche dall'onorevole Castelli.

CERVONE. Anche io aderisco a tali emendamenti.

MUSOTTO. Dichiaro di associarmi agli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Micheli, relatore, ha proposto, nella scorsa seduta, di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 146.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 146.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 2751 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, modificato dall'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« ART. 2751. — *Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti.* — Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Dopo l'articolo 2751 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2751-bis. — *Crediti per retribuzioni e provvigioni.* — Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo ».

Gli onorevoli Stefanelli, Micheli Pietro, Castelli, Cervone e Musotto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Dopo l'articolo 2751 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 2751-bis. — *Crediti per retribuzioni e provvigioni.* — Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo ».

« ART. 2751-ter. — *Crediti dei coltivatori diretti e delle imprese artigiane.* — Hanno privilegio generale sui mobili:

1) i crediti dei coltivatori diretti, siano proprietari o affittuari o mezzadri o coloni o

comunque compartecipanti, sui corrispettivi per la vendita dei prodotti agricoli del fondo;

2) i crediti delle imprese artigiane sui corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ».

STEFANELLI. Questo emendamento, come gli altri da me presentati, tende a sancire un doveroso riconoscimento dei crediti di lavoro nell'ordine generale dei privilegi.

MICHELI PIETRO, *Relatore.* Per le ragioni già dette, ne raccomando l'approvazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo non fa un'opposizione di fondo all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, ma solleva soltanto qualche perplessità. Questo perché nell'attuale codice civile non esiste alcun privilegio del tipo di quello indicato, e non mi sembra che vi sia alcuna affinità fra le situazioni previste dall'articolo 2751 e la posizione dei coltivatori diretti che si deve assimilare a quella dei lavoratori a contratto. Ora il Governo non fa obiezioni all'istituzione di questo nuovo privilegio; ma sarebbe auspicabile che tale privilegio spetti a chiunque sia titolare dello stesso credito indipendentemente da particolari situazioni personali. Perché infatti vogliamo dare questo privilegio soltanto a chi appartiene ad una determinata categoria, e non lo diamo invece a chiunque sia titolare del medesimo credito ?

Queste considerazioni possono essere estese anche al preannunciato emendamento aggiuntivo dopo il n. 1 dell'articolo 4.

Non ho nulla da eccepire sugli altri emendamenti preannunciati, e in particolare sull'emendamento al n. 17 dell'articolo 4.

Il Governo, fatte presenti le perplessità sottoponendo questi suggerimenti all'esame della Commissione, non ha pertanto nulla da eccepire sull'approvazione degli emendamenti.

STEFANELLI. Vorrei precisare che con questo emendamento non si è voluto introdurre un criterio di privilegio categoriale, ma si è ritenuto di applicare l'articolo 35 della Costituzione nel senso di valorizzare il lavoro.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Quello degli altri non è lavoro ? Comunque ribadisco di non oppormi all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Stefanelli, Micheli Pietro, Castelli,

Cervone e Musotto interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'articolo 2 resta pertanto così formulato:

ART. 2.

Dopo l'articolo 2751 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 2751-bis. — *Crediti per retribuzioni e provvigioni.* — Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo ».

« ART. 2751-ter. — *Crediti dei coltivatori diretti e delle imprese artigiane.* — Hanno privilegio generale sui mobili:

1) i crediti dei coltivatori diretti, siano proprietari o affittuari o mezzadri o coloni o comunque partecipanti, sui corrispettivi per la vendita dei prodotti agricoli del fondo;

2) i crediti delle imprese artigiane sui corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ».

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2776. — *Collocazione sussidiaria sugli immobili.* — I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2778. — *Ordine degli altri privilegi sui mobili.* — Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per retribuzioni ai prestatori di lavoro subordinato e le indennità indicate nel numero 1 dell'articolo 2751-bis nonché i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) i crediti per le retribuzioni dovute ai professionisti ed agli altri prestatori d'opera intellettuale, indicati nel n. 2 dell'articolo 2751-bis;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e le indennità indicate nel n. 3 dell'articolo 2751-bis;

4) i crediti per il tributo fondiario, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

5) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;

6) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

7) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta, indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta; seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

8) i crediti per tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per l'imposta di ricchezza mobile, indicati dall'articolo 2759;

9) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse da quelle indicate nel precedente n. 1 del presente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali cre-

diti ed a quelli indicati nel precedente n. 1 del presente articolo;

10) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;

11) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale;

12) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;

13) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

14) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;

15) i crediti del venditore di macchine, o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

16) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;

17) i crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti, è preferito quello del locatore;

18) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;

19) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 ».

Gli onorevoli Stefanelli, Micheli Pietro, Castelli, Cervone e Musotto hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il n. 1), inserire il seguente:

« 1-bis) i crediti da vendita di prodotti agricoli indicati dal n. 1) dell'articolo 2751-ter »;

Dopo il n. 2), inserire il seguente:

« 2-bis) i crediti delle imprese artigiane indicati dal n. 2) dell'articolo 2751-ter ».

Al n. 17), sopprimere le parole: « Concorrendo le due categorie di crediti, è preferito quello del locatore ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Per quanto già precedentemente rilevato, raccomando l'approvazione di questi emendamenti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In relazione a quanto

ho già avuto modo di osservare, non mi oppongo ai primi due emendamenti Stefanelli ed altri. Per quanto riguarda il terzo emendamento, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Stefanelli ed altri aggiuntivo dopo il n. 1), accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Stefanelli ed altri aggiuntivo dopo il n. 2), accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione al n. 17 dell'articolo 4 la frase di cui il deputato Stefanelli ha chiesto la soppressione.

(È respinta).

S'intendono pertanto soppresse al n. 17 dell'articolo 4 le seguenti parole: « Concorrendo le due categorie di crediti, è preferito quello del locatore ».

Pongo ora in votazione l'articolo 4 nel suo complesso che, dopo le modifiche testè apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 4.

L'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2778. — *Ordine degli altri privilegi sui mobili.* — Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per retribuzioni ai prestatori di lavoro subordinato e le indennità indicate nel numero 1 dell'articolo 2751-bis nonché i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi e integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) i crediti di vendita di prodotti agricoli indicati dal n. 1 dell'articolo 2751-ter;

3) i crediti per le retribuzioni dovute ai professionisti ed agli altri prestatori d'opera intellettuale, indicati nel n. 2 dell'articolo 2751-bis;

4) i crediti delle imprese artigiane indicati dal n. 2 dell'articolo 2751-ter;

5) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e le indennità indicate nel n. 3 dell'articolo 2751-bis;

6) i crediti per il tributo fondiario, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

7) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;

8) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

9) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta, indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta; seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

10) i crediti per tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per l'imposta di ricchezza mobile, indicati dall'articolo 2759;

11) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse da quelle indicate nel precedente n. 1 del presente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati nel precedente n. 1 del presente articolo;

12) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;

13) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale;

14) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;

15) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

16) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2764;

17) i crediti del venditore di macchine, o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

18) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;

19) i crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

20) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;

21) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

22) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 ».

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato.

(È approvato).

MICHELI PIETRO, *Relatore*. A seguito delle modifiche testé apportate alla proposta di legge, anche il titolo dovrebbe essere modificato. Propongo pertanto di sostituirlo con il seguente:

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Aderisco alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo proposto dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Arena ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Arena ed altri: «Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili», già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 ottobre 1972.

Ricordo che la discussione sulle linee generali di questo provvedimento si svolse nella seduta del 7 dicembre 1972. Nella successiva seduta del 20 dicembre il relatore La Loggia chiese alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Da allora, il seguito della discussione ha subito una serie di rinvii, ed anche oggi dobbiamo constatare l'assenza del relatore, il quale, dal canto suo, sta adoperandosi per ottenere il consenso del Governo in ordine ad una estensione dei benefici previsti dalla proposta di legge in discussione.

A questo punto, spetta alla Commissione decidere in merito all'opportunità di proseguire la discussione del provvedimento all'ordine del giorno; ovvero di disporre un ulteriore rinvio.

MICHELI PIETRO. Credo che ormai sia giunto il momento di assumere una decisione, perché non è concepibile continuare a procedere sulla base di successivi rinvii. So che il relatore aveva intenzione di prendere contatti con il ministro di grazia e giustizia al fine di esaminare la possibilità di addivenire, superando le difficoltà che erano state prospettate, ad una estensione della normativa in esame, onde porre tutti coloro che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso notarile nelle condizioni di poter beneficiare delle disposizioni contenute nella proposta di legge n. 1055. Siccome su questo punto era sembrato di cogliere una certa convergenza nell'atteggiamento dei vari gruppi (in base a quanto era stato possibile riscontrare attraverso contatti, sia pure informali), ritengo che sarebbe forse opportuno disporre un ulteriore rinvio del seguito della discussione, invitando nel contempo il presidente a prendere contatto con il relatore al fine di definire il successivo iter del provvedimento.

PRESIDENTE. La presidenza si porrà in contatto con il relatore, anche in considerazione dell'obiettivo carattere di urgenza che riveste la proposta di legge in discussione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il rappresentante del Governo si limita a questo proposito a manifestare la propria stima e considerazione nei confronti del relatore.

Quanto ai chiarimenti che nel corso della seduta del 20 dicembre 1972 erano stati chiesti da parte del relatore, il Governo non ha potuto fornirli fino ad oggi perché non gli è stata mai concesso l'occasione di farlo, dato che la proposta di legge n. 1055 ha subito una serie di rinvii. Chiedo pertanto al presidente di valutare l'opportunità che in questa sede io risponda ai quesiti che erano stati prospettati; dopo di ciò, la Commissione potrà prendere le sue decisioni in merito al prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In primo luogo, era stato chiesto al rappresentante del Governo di precisare il numero dei candidati risultati idonei nei concorsi per notaio banditi dal 1952 ad oggi, che esercitino le funzioni di coadiutore ed abbiano età inferiore ai cinquanta anni, specificando altresì il numero di quelli che esercitino da almeno un biennio le suddette funzioni.

Occorre rilevare, in proposito, che non è possibile fornire indicazioni in ordine agli idonei che esercitano attualmente il coadiutorato, perché non esiste un ruolo dei coadiutori notarili. Soltanto i competenti consigli notarili, ciascuno in relazione alla circoscrizione territoriale del proprio distretto, possono fornire le richieste notizie, posto che le funzioni si ricollegano a provvedimenti emessi dagli organi professionali locali, salvo alcuni emessi dal Ministero, ma comunque comunicati ai predetti consigli notarili.

Per quanto riguarda i candidati risultati idonei nei concorsi banditi dal 1952 ad oggi e che non siano stati nominati notai a seguito di altri concorsi, comunico i seguenti dati, relativi ai diversi concorsi: per il concorso indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1952, per 400 posti, i candidati nelle condizioni suindicate sono in numero di quattro;

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1973

nel concorso indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1954, per 250 posti, non vi è stato alcun idoneo; nel concorso indetto con il decreto ministeriale 15 dicembre 1956, per 200 posti banditi, sono risultati idonei 5 candidati; nel concorso indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1958, per 200 posti, gli idonei sono stati 34; nel concorso indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1961, per 250 posti, non si sono avuti idonei; nel concorso indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962, per 150 posti, si sono avuti 14 idonei; nel concorso indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1964, per 200 posti, si è avuto 1 idoneo; nel concorso indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1966, per 200 posti, nessun idoneo; nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1968, per 270 posti, nessun idoneo; nel concorso indetto con decreto ministeriale nel concorso indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1970, per 200 posti, si sono avuti 23 idonei. I dati sopra esposti, integrati con il requisito dell'età inferiore ai cinquanta anni, danno un totale di 41 idonei.

Era stato inoltre richiesto di conoscere il numero dei vincitori di concorsi notarili decaduti dalla nomina per non aver preso possesso della sede loro assegnata nei termini prescritti, e tuttora aventi età inferiore ai 50 anni: essi sono 15.

I posti disponibili in sedi notarili attualmente vacanti sono 424, di cui 200 sono stati messi a concorso nel 1970 e 200 nel 1972.

Per il biennio 1973-1974 si prevedono 34 sedi vacanti a causa del raggiungimento dei limiti di età dei notai ad esse preposti.

Non è invece prevedibile il numero delle sedi vacanti per altre cause di cessazione. Posso soltanto dire, al riguardo, che tali vacanze, nel biennio 1971-1972 hanno raggiunto le 125 unità.

È opportuno tenere presente la netta distinzione tra sedi vacanti e sedi deserte (in quanto non richieste) le quali ultime debbono essere assegnate a notai di prima nomina. Va anche tenuto presente che al concorso del 1972, attualmente in fase di espletamento, hanno chiesto di partecipare 2.102 concorrenti, mentre 1.321 solamente hanno sostenuto completamente le prove scritte del concorso.

In base a questi dati, il Governo non ritiene necessario procedere ad una estensione delle norme transitorie contenute nell'articolo 2 del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Pennacchini per i chiarimenti che ci ha dato.

Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari » (900):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1361):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge MICHELI PIETRO ed altri: « Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » (146):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1973

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 146, la proposta di legge di Nardo n. 252 è assorbita e sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Assante, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cervone, Cittadini, Coccia, Dell'Andro, Felisetti, Gargani, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pie-

tro, Musotto, Padula, Perantuono, Reale Oronzo, Riccio Pietro, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli e Vagli Rosalia.

La seduta termina alle 12,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO